

## CAPITOLO TERZO

### La “cerca di formenti per l'airi” e l'offerta di “cira lavorata”

*Grano e candele: due elementi ricorrenti nelle consuetudini di pii sodalizi*

**1) Il grano: prevalente risorsa di Confraternite e Congregazioni.** In passato, il grano, procurato con la “cerca” per le aie al tempo della trebbiatura, fu prevalente risorsa di Confraternite e Congregazioni.

**a) La “cerca” per le aie.** Patti stipulati tra i confrati di una Confraternita e i frati del convento presso il quale essa risiedeva, regolavano la “cerca” alla quale erano interessati gli uni e gli altri. Nell'11° dei Capitoli della *Comp. del Rosario* (del 1604) si prescrive che “né il rettore, né il procuratore, né alcun confrate possa né debba andare per le aie, né per le tonnare (*alla cerca dei tonni*), né per (*la cerca del*) mosto, senza licenza del vicario o priore del convento (*dei Domenicani*)”; in caso contrario, il ricavato sarebbe stato confiscato dal convento. L'elemosina di frumento, di pesci, di mosto o d'altro, raccolta con la suddetta licenza, doveva spartirsi col convento, e le spese per la cerca sarebbero state suddivise tra i confrati e i frati. Nei capitoli stipulati per atto del 28 luglio 1666 tra i confrati della *Comp. di S. Maria di tutte le Grazie* e i frati del convento di S. Maria di Gesù, si stabilì che la festa della Titolare della Compagnia fosse fatta dal padre guardiano del convento con l'elemosina da lui raccolta e col patto che i confrati non gli impedissero di “fare la cerca dell'Airi o di musto o di tunni o d'altra sorte”, ossia d'altra sorta.

**b) L'offerta di grano a Confraternite e Congregazioni.** Col denaro ricavato dalla vendita del grano procurato con la “cerca”, si accrebbe fasto agli altari e solennità alle feste. Si apprende, dal

Registro di S. Visita del 1579, che la *Confr. di S. Oliva* pagava due onze al “cercaturi di *fromenti* per li airi”; e che tra gli introiti della *Confr. di S. Vito* figurava la “cerca di *formenti* per l’airi”. Per il cap. 13 dello Statuto del 1907, la *Pia Associaz. delle Dame di Nostra Signora del S. Cuore*, con sede della chiesa del Soccorso, poteva, “in caso di urgente bisogno”, rivendere i donativi di *frumento* e di oro. Il cap. 13° dello Statuto del 1924, prevede, tra le entrate per il sostentamento della *Confr. dei SS. Cosma e Damiano*, offerte di oro in ex voto, *frumento e cera*. Nel 1925, secondo l’art. 13° del suo Statuto, la *Congr. del SS. Salvatore*, per l’incremento dell’omonima chiesa, raccoglieva *frumento e cera*. Da un registro della *Congr. femminile di Maria SS. di Fatima* nella chiesa parrocchiale di S. Giuseppe si rilevano *raccolte di frumento* negli anni 1950-57. Nei Libri di conti della *Congr. di S. Maria dell’Alto* si registrarono, fino al 1969, questue di *frumento e cera*; e di sola cera, dopo quell’anno (C. CATALDO, *Accanto alle aquile*, Palermo, Brotto, 1991, p. 93).

**c) L’offerta di grano “dai descritti nel libro delle sepolture” della Compagnia del SS. Rosario.** Nel 1° dei “capitoli”, concordati il 3 dicembre 1600 tra i frati del convento di S. Domenico e i confrati della *Comp. del SS. Rosario* (capitoli ribaditi il 20 febbraio 1681), è cenno di “grano *offer-to dai descritti nel libro delle sepolture* del SS. Rosario”. La frase pare alludere alla seguente usanza, citata in una norma del sinodo diocesano mazarese del 1584 e forse persistente in tempi successivi, come altre consuetudini, malgrado i divieti sinodali: “Alcuni, nel giorno della morte o nell’anniversario o nel novenario (*del loro parente estinto*), portano, al sepolcro (*di lui*), grano, vino e animali, per ostentazione, e vogliono poi riscattarli a poco prezzo”. Si prescrive che “quelle cose, che sono offerte a Dio, non siano riscattate, ma rimangano per elemosina e siano divise, com’è tradizione” (C. CATALDO, *I giardini di Adone*, Trapani 1992, p. 379).

**2) La cera: cespite consueto di Confraternite e Congregazioni.** In passato la cera fu un cespite consueto di Confraternite e Congregazioni.

**1) Cera offerta da confrati alla propria Confraternita.** Norme statutarie di Confraternite prevedevano l’offerta di “cera lavorata”, in mezzo rotolo, uno, due o più rotoli di candele. Il “rotolo” era unità di peso, equivalente a circa 800 grammi.

**a) Cera offerta alla propria Confraternita da chi vi era ammesso.** Fu consuetudine che l’ammesso in una Confraternita o Congregazione come fratello, o anche come novizio, facesse un’oblazione in cera. “*Mezzo rotolo di cera*” offriva l’ammesso nella *Comp. dell’Annunziata*. Il cap. 6° dello Statuto del 1639 per la *Comp. del SS. Sacramento* prescrive: “Il novizio sarà obbligato, prima che sarà ricevuto per fratello, dare una elemosina al SS. Sacramento di *rotolo uno di cera lavorata* e non più; e se sarà figlio di fratello, *rotolo mezzo*”. Lo Statuto del 1597 della *Congr. notturna della SS. Trinità* obbligava il neocongregato a “portare *una candela*” (di mezzo rotolo). Lo Statuto del 1824 della *Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe* prescriveva: “Chi si deve professare porti *due candele* e, nell’atto di professarsi, tengane una accesa in mano”.

**b) Cera offerta, da chi vi era ammesso, alla propria Confraternita e al convento dove essa risiedeva.** Al cap. 18° lo Statuto della *Comp. della Madonna di Tutte le Grazie* obbliga il novizio “ricevuto per fratello” a “portare *rotulo uno di cera bianca* alla Compagnia”, per servizio della Cappella della Titolare, e “*rotulo uno* al padre Guardiano”, per servizio del convento di S. Maria di Gesù, sede della Compagnia.

**c) Cera offerta alla propria Confraternita dal confrate rinunciataro alla carica a cui era stato eletto.** Il confrate dimissionario da una carica a cui era stato eletto doveva fare un’offerta in cera. Per Statuto della *Comp. dell’Immacolata* del 1599, chi rinunciava alla carica di Governatore dove-



va dare *due rotoli di cera bianca* (ossia lavorata), e un *rotolo* doveva darne chi ricusasse la nomina di Assistente. Anche lo Statuto della *Congr. dei Sette Dolori di M. V.* prevede le stesse offerte per gli stessi casi, e specifica che la cera doveva “applicarsi al SS. Sacramento nelli 40 Ori”. L’inadempiente sarebbe stato espulso e poteva riammettersi soltanto dopo sei mesi e con la ripetizione del noviziato.

**d) Cera offerta da ufficiali che violassero una norma statutaria.** Una norma statutaria della *Comp. dell’Immacolata* stabiliva che la statua della Titolare, scolpita poco prima del 1695, doveva essere processionata in casi rigorosamente prescritti. Gli ufficiali che avessero violato tale norma sarebbero stati privati dell’ufficio e obbligati a “pagare alla detta Compagnia *rotula cinque di cera*, per servizio dell’altare” dell’Immacolata.

**e) Cera offerta alla chiesa della propria Confraternita dal confrate inadempiente a una norma statutaria.** Per cap. del 1604, il confrate della *Comp. del SS. Rosario* inadempiente a una norma statutaria - quale quella che prescriveva di depositare, dopo una cerimonia o prima di allontanarsi dalla città, il proprio “sacco, cappello e mantello” nella cassa comune - doveva offrire, in riparazione, “*menzo rotolo di cera bianca*” alla chiesa di S. Maria della Stella.

**f) Cera offerta a una Confraternita da parenti di un defunto, per l’intervento dei confrati al corteo funebre.** Secondo il Registro di S. Visita del 1579, la *Confr. dell’Annunziata e quella del Soccorso* esigevano “*menzo rotulo di cera*” e tre tari, per ogni intervento dei rispettivi confrati a un corteo funebre. Per Statuto del 1639, la *Confr. del Soccorso* esigeva “*rotulo menzo di candele*”, quando si mobilitava per il corteo funebre di un proprio confrate o di un suo parente, e “tre tari e *rotulo menzo di candele*” per la partecipazione al corteo di un non confrate.

**g) Cera offerta dal confrate, per il seppellimento della moglie, di figli minorenni e figlie nubili nella fossa della Confraternita.** Per il cap. 5° dello Statuto del 1602, il confrate della *Comp. di S. Maria dello Stellario*, per il seppellimento della moglie, dei figli fino ai 18 anni e delle figlie nubili dei confrati (era gratuito l’accompagnamento funebre per queste ultime), versava “tari 6 e un *rotolo di cera*”. Non era ammessa nella fossa della Compagnia la madre del confrate, alla quale era, però, concesso l’accompagnamento della Confraternita, previa offerta di un *rotolo di cera*.



Portale dell'ex chiesa di S. Maria della Stella, prima del recente restauro.

## II) Cera offerta da Confraternite a ecclesiastici

In alcuni casi, le Confraternite offrivano cera a ecclesiastici.

**a) Cera offerta dalla Confraternita di S. Giuliano, per la “chiamata” del vescovo, nella Cattedrale di Mazara, in occasione della festa del SS. Salvatore.** Il 6 agosto di ogni anno, festa del SS. Salvatore, il vescovo, o un suo rappresentante, nella cattedrale di Mazara “chiamava” per appello i rappresentanti di chiese e Confraternite, per il versamento, in cera o in denaro, del cosiddetto “diritto di chiamata”. L’uso decadde con il Concordato del 1929. Secondo il Registro di S. Visita del 1579, la *Confr. di S. Giuliano* versava al vescovo “*uno rotulo di cera lavorata*, ogni anno, in la festa del s.mo salvatori di mazara”.

**b) Cera offerta dalla Confraternita del SS. Sacramento all’arciprete, al vicario foraneo, ad autorità civili, al clero e al popolo, per la processione del suo Titolare in chiesa madre.** Per il

cap. 5° dello Statuto originario, la *Confr. del SS. Sacramento* si obbligava a dare - ogni terza Domenica di mese, per la "Processione solita" del suo Titolare in chiesa madre - le *torce* all'arciprete, al vicario foraneo, al Governatore o Capitan d'arme e ai Giurati, e i *blandoni*, ossia grosse candele, a tutto il clero e popolo partecipante: torce e blandoni che erano restituiti al termine della processione.

**c) Cera offerta dalla Congregazione dell'Opera Santa della Misericordia al parroco di S. Paolo, per la concessione della chiesa di S. Stefano, già di S. Giuliano.** Per atto del 24 giugno 1728 in not. Benedetto De Blasi, la *Congr. dell'Opera Santa della Misericordia* si obbligò a offrire "8 oncie annuali di *cera operata*" al parroco di S. Paolo, che le aveva concesso come oratorio la chiesa di S. Stefano, già di S. Giuliano.

**d) Cera offerta dalla Congregazione dei Sacerdoti ai propri congregati e a "conventi", nel funerale di un confratello.** Al cap. 2°, comma 3°, lo Statuto della *Congr. di S. Pietro* (del 1618) prescrive che, per il funerale di un confratello, si diano "al Clero le *candele*, una per ogni Sacerdote e due alli Chierici" e si invitino "i conventi", ossia i relativi frati, dando a ognuno "*mezzo rotolo di candele*". Qualora essi ruscino, può ricorrersi, per l'accompagnamento funebre, a "una Compagnia" laicale.

**e) Cera offerta dalla Congregazione dell'Opera Santa della Misericordia al clero celebrante le esequie di un proprio confrate.** Nelle esequie di un proprio confrate, la *Congr. dell'Opera Santa della Misericordia*, per Statuto del 1728 - oltre a "fare sonare, a sue spese, per un'ora e mezza, le due campane grandi della Madrice, quelle di S. Oliva e quelle del Soccorso", a retribuire il "massaro per servizio del funerale", a provvedere alla "lettiga con farda" per il feretro e al "concerto di musica" - dava "*rotoli due di cera* al clero" celebrante.

**f) Cera offerta dai confrati della Madonna di Tutte le Grazie al convento di S. Maria di Gesù, per il seppellimento dei propri figli nella fossa della Compagnia.** Per patto con i frati del convento di S. Maria di Gesù, i *confrati della Madonna di Tutte le Grazie*, per il seppellimento dei propri figli nella fossa della Compagnia, dovevano dare al padre guardiano del convento *mezzo rotolo di candele* (o 4 tari), se il figlio era d'età inferiore ai 7 anni; *un rotolo di cera* (o 8 tari), se il figlio era d'età superiore.

**g) Cera offerta dalla Confraternita del SS. Crocifisso al parroco della chiesa di S. Francesco di Paola.** Per patto stipulato il 2 maggio 1942, la *Confr. del SS. Crocifisso* doveva dare al parroco della chiesa di S. Francesco di Paola, "come s'è fatto per il passato, ogni Terza Domenica di mese, *quattro candele di grammi cento ciascuna*", ossia, complessivamente, mezzo rotolo, "in compenso di cera consumata in occasione della S. Messa, con Comunione generale per i Confrati".

**III) Cera offerta dal Collegio dei Gesuiti ai congregati di "Gesù, Maria, Giuseppe" partecipanti a sacre funzioni.** Per norma statutaria, il *Collegio dei Gesuiti* dava la *cera* ai confrati della Congr. di Gesù, Maria e Giuseppe partecipanti "alla processione dell'ultimo giorno di Carnevale nella Chiesa del Collegio, per la fine delle 40 Ore, e nel Giovedì e Venerdì Santo".

**IV) Cera offerta da Confraternite, per la festa della Candelora, al devoto che largisse un'elemosina.** Confraternite, in passato, per la festa della Candelora, distribuivano candele, su cui era effigiato il loro stemma, al devoto che offrì un'elemosina. Rilevo, da un atto del 12 giugno 1692 in not. Francesco La Perna, la spesa fatta dalla Congregazione di S. Maria dell'Alto "per cera per la Candelora", da distribuirsi, come ogni anno, ai devoti che offrirono un'elemosina al suo "coppo", ossia al vasetto per la raccolta di denaro.